



Alle scuole di ogni ordine e grado  
LORO SEDI  
Alle Organizzazioni sindacali della scuola

LORO SEDI

Bolzano, 21.01.2022

e p.c.

Scuola di musica "Vivaldi"  
[vivaldi@pec.prov.bz.it](mailto:vivaldi@pec.prov.bz.it)  
Al Conservatorio "Monteverdi"  
[Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it](mailto:Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it)  
Direzione provinciale  
Formazione professionale in lingua italiana  
[formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it](mailto:formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it)

**Graduatorie provinciali valide per l'anno scolastico 2022/2023 e graduatorie di istituto valide per il triennio scolastico 2022-2025, per le scuole con insegnamento in lingua italiana della provincia di Bolzano: apertura dei termini per l'aggiornamento e nuovo inserimento.**

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 961 del 16/11/2021 vengono stabilite le modalità per l'aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali 2022/2023 e per la riapertura triennale delle graduatorie d'istituto per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

I termini di apertura fissati con la presente circolare riguardano tutti i **docenti inclusi o che intendano essere inclusi** nelle sottoelencate tipologie di graduatorie:

- a) Graduatorie provinciali in vigore per l'anno scolastico 2022/2023;
- b) Graduatorie di istituto in vigore per il triennio 2022-2025.

Le succitate graduatorie del personale docente, unitamente a quelle ad esaurimento non più aggiornabili, sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato nelle scuole a carattere statale in lingua italiana nella provincia di Bolzano, per l'anno scolastico 2022/2023.

I termini di apertura sono fissati:

**dal 21 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022**

**I termini per la presentazione delle domande hanno carattere perentorio**

La procedura di aggiornamento per le Graduatorie provinciali e nuovo inserimento nelle Graduatorie di istituto è curata dall'Intendenza scolastica italiana - Ufficio 17.2 - Ufficio Assunzione del personale docente, cui vanno inviati i moduli di domanda in **formato PDF compilabile** messi a disposizione sul sito internet dello scrivente Ufficio, debitamente firmati e scansionati, utilizzando una tra le seguenti modalità di invio:



- spedita con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio [assunzionedocenti@pec.prov.bz.it](mailto:assunzionedocenti@pec.prov.bz.it), **allegando copia di un documento di identità o di riconoscimento**
- oppure inviata tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail: [assunzionedocenti@provincia.bz.it](mailto:assunzionedocenti@provincia.bz.it), **allegando copia di un documento di identità o di riconoscimento**
- attraverso la competente autorità Consolare per i candidati che prestano servizio o che risiedono all'estero.

#### **NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE (ESCLUSIONE AUTOMATICA):**

- Domande **prive della firma a mano o digitale (le uniche valide);**
- Domande **sottoscritte con firma etichetta, firma scansionata, firma fotografata, copiata e incollata;**
- Domande **prive della copia del documento di identità o di riconoscimento;**
- Domande **pervenute fuori termine;**
- Domande **pervenute oppure redatte su moduli diversi da quelli resi disponibili dallo scrivente ufficio;**
- Domande **pervenute attraverso link temporaneo o a scadenza;**
- Domande **compilate utilizzando il modello di domanda errato (ad esempio il modello di domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali anziché il modello di domanda graduatorie d'istituto e viceversa).**

I moduli di domanda, forniti a cura dello scrivente ufficio, **in formato PDF compilabile**, sono scaricabili dal sito dell'Intendenza scolastica italiana:

<http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/graduatorie-livello-provinciale.asp>

<http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/graduatorie-istituto.asp>

I modelli di domanda interattivi, in formato PDF compilabile, vanno aperti esclusivamente con il programma Adobe Acrobat Reader DC, scaricabile gratuitamente dal seguente link: <https://get.adobe.com/it/reader/>; contengono informazioni necessarie alla compilazione stessa e garantiscono la completezza dei dati richiesti. Senza il predetto programma il PDF interattivo non funzionerà.

Nel caso di invio di più domande della medesima tipologia da parte dello/a stesso/a aspirante, l'Amministrazione valuterà **esclusivamente l'ultima domanda** pervenuta.

L'istruttoria delle domande avrà luogo a cura dell'Ufficio Assunzione del personale docente, a partire dal giorno 22/02/2022; dopo tale data sarà ammessa l'eventuale regolarizzazione ai sensi dell'art. 18 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021.

**Si raccomanda la compilazione scrupolosa e dettagliata del modello di domanda**, ricordando che **i dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione** previste ai sensi della Legge provinciale n. 17 del 22.10.1993, modificata e integrata dalla Legge Provinciale n. 9 del 4.5.2016. Le dichiarazioni di madrelingua, ove previste, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**Nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere è prevista l'esclusione dall'inserimento nelle rispettive graduatorie.**

I/le docenti che hanno titolo all'attribuzione della priorità nella scelta della sede dalle Graduatorie provinciali nonché dalle Graduatorie di istituto, ai sensi della legge 104/1992, devono compilare il MOD\_104, che può essere presentato anche disgiuntamente alla domanda stessa e devono allegare la prescritta documentazione come previsto dall'articolo 28, comma 4 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021.

#### **INFORMAZIONI IN MERITO ALLE GRADUATORIE IN VIGORE IN PROVINCIA DI BOLZANO**

Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è richiesto il titolo conseguito nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola. Gli/le aspiranti che devono sostenere l'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche di cui all'articolo 13, comma 5 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, vengono **inseriti/e nelle rispettive graduatorie con riserva** da sciogliere entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della delibera stessa.



## GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO

Tali graduatorie non vengono più aggiornate. Il punteggio dei singoli candidati ancora inclusi nelle stesse rimane quindi invariato.

### GRADUATORIE PROVINCIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il punteggio degli/le aspiranti inseriti/e nelle Graduatorie provinciali viene determinato ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato B, nonché dall'art. 20 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961 del 16/11/2021.

I/le docenti già inclusi/e nelle stesse possono richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio; in tal caso sono tenuti ad autocertificare unicamente i nuovi titoli acquisiti e ad aggiornare quelli che scadono (si veda l'art. 28, comma 3 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, riguardante le preferenze M,N,O,R e S).

#### **Non vanno assolutamente riproposti i titoli già valutati dall'Amministrazione.**

Tutti/e i/le docenti già inseriti/e nelle Graduatorie provinciali, qualora non presentino domanda di aggiornamento entro i termini, vengono mantenuti d'ufficio nella medesima/e graduatorie, con punteggio invariato.

Dall'anno scolastico 2022/2023, nelle suddette graduatorie provinciali sono inseriti i/le docenti già iscritti/e nelle graduatorie provinciali in vigore per l'anno scolastico 2021/2022, con l'esclusione di coloro che sono stati successivamente depennati dalle medesime graduatorie provinciali.

Dall'anno scolastico 2022/2023 possono altresì accedere a domanda alle suddette graduatorie provinciali:

- i/le docenti abilitati all'insegnamento vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana;
- i/le docenti abilitati ai sensi dell'art. 12/bis del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
- i/le docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l'anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso della abilitazione per la corrispondente classe di concorso della scuola secondaria, ovvero della prescritta laurea per la scuola primaria oppure del titolo di specializzazione per il sostegno.

Alle graduatorie per l'insegnamento del tedesco seconda lingua possono accedere a domanda tutti/e i/le docenti in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento.

A domanda possono inoltre accedere alle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana di cui all'art. 12, comma 1/bis, lettera d) della legge provinciale n. 24/1996, i/le **docenti iscritti/e nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016**, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.

Ai fini del computo dei tre anni di servizio, un anno di servizio deve comprendere almeno 180 giorni anche non continuativi all'interno del medesimo anno scolastico o, ai sensi delle norme vigenti, durare ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche con partecipazione allo scrutinio finale. I tre anni di servizio possono essere non continuativi. Essi costituiscono requisito di accesso alle graduatorie provinciali. Tale requisito di accesso può essere dichiarato con riserva nel caso in cui l'anno scolastico in corso (2021/2022) rappresenti il terzo anno utile al passaggio in Graduatoria provinciale.

A domanda possono inoltre accedere alle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana, per la **classe di concorso A023/ter**, i/le docenti abilitati ai sensi della Delibera della Giunta provinciale 14 gennaio 2020, n. 8.

**Tutti i titoli soggetti a valutazione**, previsti dall'Allegato B e dall'Allegato D della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021 **devono essere posseduti entro la scadenza di presentazione della domanda**, salvo i casi di riserva.

**Viene valutato il servizio prestato entro il 31.8.2021.**

Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, articolo 20, comma 5, il servizio di insegnamento specifico che i docenti hanno prestato a decorrere dal conseguimento, rispettivamente, dell'idoneità o dell'abilitazione per la scuola primaria e dell'abilitazione per la scuola secondaria, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio senza i predetti requisiti.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati per le graduatorie provinciali delle classi di concorso **56/A** – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e **55/A** – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vale quanto stabilito agli artt. 7 e 8, commi 3, 4 e 7 della citata Deliberazione 961/2021 e al punto C.5.8 dell' allegata Tabella B. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, e deve essere fornita della prova che sia stata effettivamente svolta.

Ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, i docenti di cui all'art. 4, comma 5 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 4.6.2019, inseriti nelle Graduatorie con codice \*05, che intendano sciogliere la riserva ed inserirsi a pieno titolo nelle Graduatorie provinciali e/o ad esaurimento della scuola italiana, per l'anno scolastico 2022/2023, sono tenuti a sciogliere la stessa **entro il termine perentorio stabilito con Circolare del Direttore Provinciale per le scuole italiane.**

Coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato sono depennati sia dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento che dalle Graduatorie provinciali e non possono richiedere un nuovo inserimento. Non sono consentiti trasferimenti in ingresso e in uscita dalle Graduatorie provinciali.

**SOSTEGNO**

Per quanto riguarda gli speciali **elenchi di sostegno** ad alunni portatori di handicap, gli stessi sono predisposti ai sensi dell'art. 22 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021.

*Ai sensi della Legge Provinciale del 10 gennaio 2022, n. 1, articolo 25, a domanda possono accedere ai ruoli provinciali **per il sostegno** i/le docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l'anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno ("priorità X").*

**GRADUATORIE DI ISTITUTO**

Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale ad eccezione delle classi di concorso Tedesco L2, A023ter, che hanno validità annuale.

Ciascuna Graduatoria di istituto è distinta in 3 fasce.

**I^ fascia** è costituita da un elenco degli/le aspiranti che prende in considerazione la migliore posizione che essi/e occupano nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale.

**II^ fascia** comprende gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie provinciali ma in possesso di un'idoneità o di una abilitazione. Comprende inoltre gli aspiranti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e che non siano iscritti nelle graduatorie provinciali. L'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie dei docenti già presenti nella III^ fascia, avviene a domanda.

**III^ fascia:** l'inserimento in terza fascia delle Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana è consentito:

- agli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso a tedesco L2 (scuola primaria e scuola secondaria) o alla classe di concorso A023/ter;
- agli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, già inseriti precedentemente nella medesima terza fascia e classe di concorso anche di altra provincia;
- a coloro che sono in possesso dei 24 CFU previsti ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando il possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Sono esclusi dall'obbligo del possesso dei 24CFU gli/le insegnanti di Religione cattolica nonché gli/le insegnanti della classe di concorso A023/ter e Tedesco L2.

Tutti i/le docenti aventi titolo, che desiderano essere inclusi/e nelle graduatorie di istituto sono tenuti/e a produrre domanda entro i termini e le modalità stabiliti dalla presente circolare.



Per quanto concerne la valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati per le graduatorie di istituto delle classi di concorso **56/A** – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e **55/A** – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vale quanto stabilito agli artt. 7 e 8, commi 3, 4 e 7 della citata Deliberazione 961/2021 e al punto C.5.8 dell' allegata Tabella B. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, e deve essere fornita della prova che sia stata effettivamente svolta.

**Tutti i titoli soggetti a valutazione devono essere posseduti entro la scadenza di presentazione della domanda** salvo i casi di riserva.

**Viene valutato il servizio prestato entro il 31.8.2021.**

#### **INSERIMENTO CON RISERVA (Graduatorie provinciali)**

Gli/le aspiranti che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono in possesso di uno o più requisiti di accesso alla **graduatoria provinciale**, ma li conseguiranno prevedibilmente entro il termine stabilito dal direttore provinciale competente per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie per il relativo anno scolastico, possono chiedere l'inserimento con riserva.

Il termine per lo scioglimento della riserva viene stabilito e reso noto con Circolare del direttore provinciale competente.

**Il termine per lo scioglimento della riserva è perentorio.**

Gli/le aspiranti che non sciolgono la riserva entro il termine stabilito vengono depennati/e dalle graduatorie provinciali per l'anno scolastico di riferimento.

#### **INSERIMENTO CON RISERVA (Graduatorie di istituto)**

Gli/le aspiranti che hanno titolo ad essere inseriti/e con riserva nelle graduatorie d'istituto di durata annuale sono:

a) coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto (titolo di studio o abilitazione) entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande e che abbiano richiesto l'equipollenza secondo la normativa vigente entro il suddetto termine;

b) coloro che conseguano il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto (titolo di studio o abilitazione) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

c) coloro che conseguano all'estero il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto (titolo di studio o abilitazione) successivamente al termine di presentazione delle domande e ottengono l'equipollenza dello stesso entro il termine stabilito dal/la direttore/ direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

d) coloro che, per l'insegnamento della seconda lingua, conseguano il prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca o l'attestato equipollente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;

e) coloro, che entro il termine stabilito per lo scioglimento della riserva conseguano un titolo di priorità per gli elenchi per il sostegno ad alunni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5.

Gli/le aspiranti che hanno titolo ad essere inseriti/e e ad aggiornare le posizioni con riserva nelle graduatorie d'istituto di durata triennale sono quelli sopraindicati ai punti a), b) e c), cui si aggiungono:

a) coloro che debbano conseguire un titolo di priorità sul sostegno;

b) coloro che attendono la conferma dell'idoneità dell'ordinario diocesano per l'insegnamento della religione cattolica;

c) coloro che devono conseguire il titolo per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico Montessori;



d) coloro che devono conseguire il titolo di cui all'articolo 15, comma 1/ter, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

e) coloro che debbano conseguire il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto: titolo di studio e/o abilitazione e/o i 24 CFU previsti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Oltre il termine stabilito dal direttore provinciale competente di cui sopra, è previsto ai sensi dell'art. 11 comma 5 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, un **ulteriore termine di scioglimento della riserva entro il 31/12/2022 unicamente per gli/le aspiranti che debbano conseguire i titoli di seguito elencati**, previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera e) della sopraccitata deliberazione:

- il titolo di studio
- il titolo di abilitazione
- i 24 CFU previsti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Gli/le aspiranti che scioglieranno la riserva entro il termine perentorio stabilito e comunicato con Circolare del direttore provinciale competente (estate 2022) saranno inseriti/e nella relativa graduatoria di istituto per l'anno scolastico 2022/23 a pieno titolo.

Gli/le aspiranti che invece non scioglieranno la riserva entro il suddetto termine (estate 2022) saranno inseriti/e comunque in graduatoria con il codice di riserva e punteggio "0". Qualora scioglieranno la riserva **entro il 31/12/2022** potranno essere inseriti/e a pieno titolo nelle graduatorie di riferimento a decorrere dall'anno scolastico successivo e cioè dal 2023/24. Se invece non scioglieranno la riserva entro il termine perentorio del 31/12/2022 **gli/le aspiranti saranno cancellati/e definitivamente dalle graduatorie d'istituto per il triennio di riferimento.**

**Si specifica che mentre il primo termine per lo scioglimento della riserva verrà stabilito e comunicato con successiva circolare del direttore provinciale competente, l'ulteriore termine di scioglimento della riserva (31/12/2022), previsto unicamente per i casi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, viene reso noto attraverso la presente circolare.**

INSERIMENTO CON RISERVA (SINTESI)		
GRADUATORIE PROVINCIALI	GRADUATORIE DI ISTITUTO	ACCESSO AL RUOLO RISERVATO A DOCENTI CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO "X"
	Conseguimento titolo di studio o equipollenza	
Conseguimento abilitazione o riconoscimento del titolo di abilitazione	Conseguimento abilitazione o riconoscimento del titolo di abilitazione	Conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, priorità "X" <i>(solo per docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l'a.s. 2021-2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali).</i>
Conseguimento titolo di priorità sul sostegno	Conseguimento titolo di priorità sul sostegno	
Conseguimento titolo per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico Montessori	Conseguimento titolo per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico Montessori	



Conseguimento della conferma dell'idoneità dell'ordinario diocesano	Conseguimento della conferma dell'idoneità dell'ordinario diocesano	
	Conseguimento del prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca o l'attestato equipollente per l'insegnamento della seconda lingua	
	24 CFU di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59	
Raggiungimento del terzo anno di servizio <i>(solo nel caso in cui l'anno scolastico in corso 2021/2022 rappresenti il terzo anno utile al passaggio in Graduatoria provinciale)</i>		Raggiungimento del terzo anno di servizio <i>(solo nel caso in cui l'anno scolastico in corso 2021/2022 rappresenti il terzo anno utile al passaggio in Graduatoria provinciale)</i>

### DOMANDE DI NUOVO INSERIMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 IN MATERIA DI CONDANNE E PROCEDIMENTI PENALI

Si richiama, infine, l'attenzione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di condanne e procedimenti penali.

In particolare, si evidenzia quanto disposto dall'art. 28 c. 8 del D.P.R. 313/2002, ai sensi del quale *"l'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1"*.

Le iscrizioni di cui al c. 7 sono le seguenti:

- a) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- b) provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
- c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

Le iscrizioni di cui all'art. 24 c. 1 sono le seguenti:

- a) condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d) condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
- f) condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- f-bis) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;



- l) provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- m-bis) provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- m-ter) sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Nel dichiarare la parziale illegittimità del c. 1 dell'art. 24, la Corte costituzionale ha altresì aggiunto all'elenco:

- la sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186 c. 9 bis del codice della strada;
- l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.

L'Amministrazione procederà agli accertamenti d'ufficio di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle domande di nuovo inserimento nelle graduatorie di istituto in vigore per il triennio 2022/2025 e nelle graduatorie provinciali.

Nel rammentare le conseguenze per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si invitano i docenti che si apprestano a presentare le domande di cui all'oggetto a compilare le stesse con il massimo scrupolo e attenzione.

## **PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO**

Le Graduatorie provinciali ad esaurimento, le Graduatorie provinciali, le Graduatorie di istituto, nonché gli elenchi speciali, per l'anno scolastico 2022/2023 sono pubblicate con decreto del Direttore Provinciale per le scuole italiane e visionabili, sul sito istituzionale dell'Intendenza scolastica in lingua italiana, secondo quanto stabilito all'art. 29 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021. I ricorsi in opposizione contro le graduatorie provvisorie sono esperibili entro dieci giorni dalla pubblicazione. Le graduatorie definitive sono impugnabili, nei termini di legge, dinanzi all'autorità competente. L'Amministrazione può procedere in ogni momento, in autotutela, alla correzione di eventuali errori materiali.

### **PERSONE DI RIFERIMENTO:**

- **Daniel Leonardo Manassi (cognomi che iniziano con A, B, C, D) – tel. 0471-411392;**
- **Miriam Badolato (cognomi che iniziano con E, F, G) - tel. 0471-411381;**
- **Mariagrazia Parik (cognomi che iniziano con H, I, J, K, L, M, N, O) - tel. 0471-411310;**
- **Filippo Ferraro (cognomi che iniziano con P, Q, R) - tel. 0471-411383;**
- **Giulia Gentile (cognomi che iniziano con S, T, U, e tutti gli insegnanti di religione) - tel. 0471-411446;**
- **Federico Panusa (cognomi che iniziano con V, W, X, Y, Z) - tel. 0471-411384);**
- **Francesca Lombardo (tutte le classi di concorso riferite alla musica e agli strumenti musicali, E/003, A084, A083, A023/ter) - tel. 0471-411417.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
PER LE SCUOLE ITALIANE  
Vincenzo Gullotta  
(Sottoscritto con firma digitale)